

CITTA' DI ERACLEA



REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge Regionale 6 aprile 2001 n.10;

DGR 20 luglio n.1902, aggiornata con DGR 14 marzo 2003 n.633;

DGR 2 agosto 2005 n.2113

L.R. n. 7 del 25 luglio 2008

L.R. n.3 del 22 gennaio 2010

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. .. del

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art.1 Oggetto**
- Art.2 Definizioni**
- Art.2 bis Localizzazione e conformazione dei mercati**
- Art.3 Esercizio dell'attività**
- Art.4 Autorizzazioni su posteggio**
- Art.5 Autorizzazione in forma itinerante – Suap**
- Art.6 Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti**
- Art.7 Zone vietate al commercio itinerante**
- Art.8 Autorizzazioni temporanee di posteggio**
- Art.8 bis Autorizzazioni/Scia**
- Art.9 Posteggi isolati (fuori mercato)**
- Art.10 Produttori Agricoli**
- Art.11 Subingresso**
- Art.12 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**
- Art.13 Revoca delle autorizzazioni e delle concessioni decennali dei posteggio**
- Art.14 Sospensioni delle autorizzazioni**
- Art.15 Rinuncia all'autorizzazione ed alla concessione**
- Art.16 Normativa igienico-sanitaria**
- Art.16 bis Normativa igienico – sanitaria per la vendita di generi alimentari**
- Art.17 Vendita a mezzo di negozi mobili**
- Art.18 Svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche demaniali**
- Art.19 Attività stagionale**
- Art.20 Indirizzi generali in materia di orari**

TITOLO II REGOLAMENTO DEI MERCATI

- Art.21 Norme in materia di funzionamento dei mercati**
- Art.22 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**
- Art.23 Miglioria di posizionamento**
- Art.24 Vendite a domicilio**
- Art.25 Modifiche al posteggio o sua collocazione**
- Art.26 Ampliamenti dei posteggi**
- Art.27 Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse**
- Art.28 Mercato annuale di Eraclea Capoluogo**
- Art.29 Mercato annuale di Torre di Fine**
- Art.30 Mercato di Eraclea Mare**
- Art.31 Localizzazione**
- Art.32 Accesso e sistemazione**
- Art.33 Orario del mercato**
- Art.34 Modalità di svolgimento del mercato**
- Art.34 bis Mercati straordinaria**
- Art.34 ter Autorizzazioni temporanee**
- Art.35 Assenze**
- Art.36 Posteggi temporanei spuntisti**

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art.37 Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico

Art.38 Sanzioni

Art.39 Rinvio a disposizioni di legge

Art.40 Abrogazione di precedenti disposizioni

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Titolo I - Norme Generali

Articolo 1 – Oggetto

1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio nel mercato comunale, nei posteggi isolati(*) e nelle fiere nell'ambito del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001, (di seguito indicata come Legge Regionale) dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 (di seguito indicato come decreto legislativo) e dagli indirizzi di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (D.G.R. 20/07/2001 n. 1902) e successive modifiche ed integrazioni.

2) Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3) Copia del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore autorizzato ad occupare un posteggio isolato e nei mercati.

(*) DGR1902 – Parte III – Punto 1.- comma 8bis aggiunto con DGR 633/2003

E' possibile l'istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs. n.114/1998);

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (D.Lgs.114/1998);

c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (DLgs114/1998);

c.1) per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.R. n. 10/2001);

c.2) per mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.R. n. 10/2001);

c.3) mercato dell'antiquariato e del collezionismo: aventi specializzazione merceologica quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, I fumetti, I libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

c.4) mercati a merceologia esclusiva: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (L.R. n. 10/2001);

c.5) per mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (L.R. n.10/2001);

c.6) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno (L.R. n. 10/2001). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

d) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs. n. 114/1998), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con il negozio mobile;

d.1) per posteggio isolato (fuori mercato): il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e oggetto al rilascio di concessione. Esso è costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.R. n. 10/2001);

e) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs. n. 114/1998);

f) per raggruppamento straordinario: l'insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo (sportive, culturali, musicali, e simili programmate allo Stadio o al Palasport);

g) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (D.Lgs. n.114/2001 – Circ.Minindustria nr. 3506/2001);

h) per autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a imprese, già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del D. Lgs. n. 114/1998, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti;

i) per posteggio/giorno: il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati o delle fiere;

j) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (D.Lgs. n.114/1998), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio (D.G.R. n.1902);

k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (D.Lgs. n.114/1998), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

l) per miglioria: la possibilità, in via prioritaria, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato D.G.R. n.1902);

m) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/2001 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (D.Lgs. n. 114/1998);

m.1) per tipologia merceologica: le specifiche merceologie che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.

n) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

o) per spuntista: l'operatore che non essendo titolare di concessione di posteggio aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

p) per produttori agricoli: gli operatori che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D. Lgs. 228/2001;

p.1) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli (D.Lgs. n.114/1998);

q) per operatore precario: l'operatore già titolare di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di un posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

r) per ampliamento: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;

s) per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza s'intende per:

- commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;

- mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;

- mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;

- costruzione stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

- negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;

- banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

- operatori: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;

- somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;

- alimento deperibile: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;

- acqua potabile: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2bis – Localizzazione e conformazione dei mercati

1. L'area dei mercati viene individuata come segue:

a) mercato del Capoluogo: Piazza Garibaldi e vie adiacenti;

b) mercato di Torre di Fine: Via G. Deledda;

c) mercato di Eraclea Mare: Via Dancalia (tratto);

(superficie occupata dai mercati, superficie occupata dai posteggi, la loro numerazione progressiva e ubicazione, settore merceologico di appartenenza dei posteggi, verranno definiti in maniera puntuale da successivo atto consiliare).

Articolo 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b. su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s., s.n.c.) , di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'originale dell'autorizzazione deve essere sempre esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 4 - Autorizzazioni su posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, con i dati anagrafici relativi alla Ditta, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).

Al fine del rilascio dell'autorizzazione sarà verificato il possesso dei requisiti professionali, se l'attività da svolgere rientra nel settore merceologico alimentare, il possesso dei requisiti di onorabilità, l'iscrizione alla CCIAA, nonché la regolarità del D.U.R.C.(Documento Unico di Regolarità Contributiva);

I titolari di autonegozi dotati di impianti a GPL sono tenuti a produrre al Comune copia di tutta la documentazione tecnica attestante l'idoneità degli impianti di adduzione del gas e copia dell'ultimo certificato di verifica non scaduto.

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire, al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini previsti dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.

4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 122/1991 da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro e la data apposti dall'ufficio postale accettante.

6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.

7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.

8. Le presenze dell'operatore precario utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

9. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale, ogni ditta operante in un mercato può essere concessionaria di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga

per conferimento in società di persone, di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

10. L'operatore titolare di tale autorizzazione è abilitato, nei soli giorni non compresi nella concessione di posteggio, ad esercitare l'attività in forma itinerante, a partecipare nei mercati, nell'ambito del territorio regionale, in qualità di precario, nonché a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale.

11. Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/98, il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.

Articolo 5 - Autorizzazione in forma itinerante - Suap

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del servizio competente del Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale o dal Comune ove la Ditta intenda avviare l'attività.

2. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Consente altresì all'operatore di partecipare alle fiere nonché di partecipare a mercati e fiere in qualità di precario.

3. Lo stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

4. Il termine di conclusione del procedimento di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante è stabilito in 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione di regolare e completa domanda.

5. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Suap del Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone, di capitali o cooperativa: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale e partita IVA;

c) indirizzo di posta certificata (pec) e numero di telefono;

d) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

e) il settore o i settori merceologici richiesti;

f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

8. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza sull'autorizzazione.

Articolo 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste a una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

6. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare nell'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

7. Per la disciplina del commercio itinerante nelle aree del demanio marittimo si osservano le disposizioni di cui al regolamento appositamente approvato.

Articolo 7 - Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti aree e strade:

- Via Dancalia (nella frazione di Eraclea Mare);
- Demanio marittimo fatte salve le deroghe di cui al Regolamento sul commercio in aree demaniali.

Il posizionamento dovrà avvenire nel rispetto del vigente Codice della Strada.

Articolo 8 - Autorizzazioni temporanee su posteggio

1. Autorizzazioni temporanee con concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 esclusivamente nei seguenti casi:

a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

c. in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della redazione di appositi progetti o dell'approvazione di quelli presentati da soggetti terzi o della stipula di convenzioni. Le domande, corredate dal consenso degli organizzatori o dei gestori delle iniziative, devono essere presentate almeno 30 giorni prima del loro programmato inizio.

Articolo 8 bis – Autorizzazioni /Scia

1. Le richieste di occupazioni di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, per consentire manifestazioni/eventi di carattere culturale, sportivo, promozionale, musicale o enogastronomico o altro, devono essere oggetto di specifica richiesta o Scia, munite di marca da bollo del valore vigente (salvo venga fornita documentazione di natura tributaria che giustifichi l'esenzione). Tali richieste/Scia devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'evento e devono essere munite di Documento di identità e planimetria in scala che consenta l'individuazione della zona interessata dall'evento, la superficie occupata e il periodo e orario di occupazione.

Articolo 9- Posteggi isolati (fuori mercato)

1. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, il Comune procede all'assegnazione a seguito apposito bando comunale, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- Miglioria (eventuale) a favore degli operatori già concessionari di posteggio fisso (isolati o titolari di autorizzazione tipo "A" ex legge 112/91) per tutti i giorni feriali della settimana ed appartenenti allo stesso settore merceologico, con ulteriore preferenza per chi, assegnatario di altri posteggi nel Comune di Eraclea, si dichiara disposto a rinunciare irrevocabilmente a tutti gli stessi, liberando così occasioni di lavoro;

- Anzianità complessiva e maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese; - Ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Il bando di cui al comma 1 deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed esposto presso la sede dell'Area Servizi Territoriali, nonché comunicati alle Associazioni di categoria interessate almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande.

3. Ove sia esercitata la migliororia da parte degli operatori già concessionari di posteggio fisso, l'assegnazione decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria approvata, riguarderà i posteggi che si sono resi liberi a seguito della suddetta operazione.

4. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e si attuano con determinazione del dirigente competente.

Articolo 10 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/93, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, osservando le vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità.

2. Per la vendita diretta dei prodotti agricoli secondo la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98 (art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 114/98). Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende, nell'anno solare precedente, sia superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero ad € 4.000.000 per le società, si applicano le disposizioni del citato D.Lgs. 114/98.

3. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante ovvero con le modalità tipiche del commercio elettronico, può essere svolta in tutto il territorio nazionale, è soggetta a comunicazione attraverso il Portale Suap al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. La vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione attraverso il Portale Suap al Comune del luogo ove è ubicato il locale e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al

dettaglio dei prodotti agricoli esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

4. L'esercizio del commercio mediante l'utilizzo di un posteggio è consentito decorsi 30 giorni dall'invio della comunicazione indirizzata al Comune in cui si intende esercitare la vendita, contenente, altresì, la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. L'autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui è valida la concessione) e la comunicazione abilitano anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.

6. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzativi (titolarità, possesso ed ostensibilità dell'originale) e gli orari, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

7. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per uno o più periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120 (*).

8. Ai sensi dell'art.3, comma 2, della L.R.V. 7/2008, come modificata dalla L.R.V. n.3/2010, il Comune può destinare aree per la realizzazione dei mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n.10 (art.2,c.1, lett.a). È possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli (D.G.R. 2113/2005).

9. Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al Regolamento dei Produttori agricoli vigente.

(*) DGR1902 – parte II – punto 1. – comma 11 (modificato dalla DGR 633) – di seguito altre precisazioni inserite dal medesimo nuovo comma:

I. A tal fine il Comune può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi riservati agli agricoltori, con particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio, legandole ai relativi periodi di produzione.

Articolo 11 - Subingresso

1. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata. Il subingresso a seguito del trasferimento in proprietà o in gestione, per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività di commercio su aree pubbliche, è disciplinato dalla normativa emanata dalla Regione ed è subordinato all'invio tramite Portale Suap di pratica SCIA.

2. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi, ovvero entro 6 mesi dalla morte del titolare e, per tale periodo, gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa richiesta di subingresso tramite il Portale Suap.

4. Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una domanda di cambio di intestazione osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti di attività susseguiti. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

5. Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e tempi prescritti.

6. La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà in termini di presenze. Le stesse

potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Quindi, nell'ipotesi di cessione o affidamento in gestione di attività corredata da una di tali autorizzazioni, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di trasferimento o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente cedere, insieme all'attività, al subentrante. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo non comporta il trasferimento dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

7. Il termine di conclusione del procedimento di cambio di intestazione è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.

8. Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98, che abbia presentato nei termini stabiliti apposita domanda, può comunque esercitare l'attività del dante causa nelle more del formale cambio di intestazione dell'autorizzazione, esibendo agli organi di vigilanza copia della domanda stessa corredata da ricevuta del Comune competente ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore), che legittima il subingresso.

Articolo 12 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, definita geometricamente nel titolo concessorio e nell'area mercatale. L'operatore può tenere il proprio veicolo all'interno dell'area mercatale, purché lo stesso rimanga all'interno del posteggio assegnato.

3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica, se indicata, cui è destinato.

3.bis Il concessionario deve rispettare le norme di legge previste per le aree mercatali, le indicazioni previste nel Piano di Gestione delle Emergenze in dotazione al Comune di Eraclea, le indicazioni tecniche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 3794 del 12/03/2014 e successive disposizioni;

4. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la e la qualità delle merci poste in vendita. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati sugli spazi limitrofi e ai residenti.

5. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo molto chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art.22, comma 3 del D.Lgs. 114/1998 (*)

6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.

7. I venditori devono curare la pulizia ed il decoro del posteggio loro assegnato. Durante lo svolgimento del mercato non devono gettare rifiuti o altro sotto il proprio banco o nell'area del posteggio o sulla pubblica via antistante, ma depositare ogni residuo di sorta in appositi sacchetti di plastica. Al termine del mercato e prima di allontanarsi dal posteggio, i venditori dovranno provvedere a raccogliere i rifiuti dei loro prodotti e depositarli nell'area laterale o retrostante la propria area concessionata, secondo le modalità di raccolta differenziata.

8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo un'ora dall'orario fissato per l'inizio delle vendite o se la spunta sia già stata effettuata e si sia provveduto all'assegnazione dei posteggi all'operatore precario.

9. I concessionari devono rispettare le disposizioni previste nel Piano di Emergenza predisposto per i mercati su aree pubbliche (parte integrante del presente Regolamento)

***Modifica apportata dalla D.G.R. 2113/2005**

Articolo 13 - Revoca delle autorizzazioni e delle concessioni decennali dei posteggi

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;

b) per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di numero 17 assenze saltuarie ovvero 10 assenze consecutive nell'anno solare. In caso di società di persone, di capitali o cooperative l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante o della persona specificatamente preposta, comunicata in precedenza. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati e mercati festivi confermati non è conteggiata. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata, nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo.

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

3. Il Responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata o pec con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Articolo 14- Sospensioni delle autorizzazioni

Il Responsabile del servizio competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/98, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10.

Articolo 15 - Rinuncia all'autorizzazione e alla concessione

1. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Ufficio Attività produttive/Suap, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Articolo 16 - Normativa igienico-sanitaria

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze e OMS2002 vigenti in

materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi immediatamente contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Articolo 16 bis - Normativa igienico-sanitaria per la vendita di generi alimentari

1. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.

3. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'OMS2002.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

- avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;

- avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Le ultime due disposizioni di cui al comma 7, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.

8. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di :

- idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;

- serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;

- lavello con erogatore automatico di acqua; serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;

- adeguato piano di lavoro;

- rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002(*)).

(*) OMS2002 – art. 6 – comma 1- lettera c) – punti 1), 2), 3) e 6)

a) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

b) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

c) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

d) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e filettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art.5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente.

9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell' OMS2002, che riguardano:

- carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- prodotti di gastronomia cotti;
- prodotti della pesca;
- molluschi bivalvi vivi;
- prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.

10. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del D.Lgs.114/1998.

11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

14. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata(**).

(**) OMS2002 – art. 6 – comma 1 – lettera b) – punto 2) – secondo periodo.

L'autorizzazione sanitaria per l'attività di preparazione di alimenti subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale. Tale rilievo è finalizzato all'accertamento specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

15. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4(***) dell' OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

(***) OMS2002 – art. 4 – comma 1 – lettere c), d), e):

c. impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

d. impianto idraulico di scarico che in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito

chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

e. impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo.

16. Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, articoli 37 e 42 (****).

18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

(****) D.P.R. 327/1980 - Art. 37. Libretto di idoneità sanitaria. - Art. 42. Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.

Articolo 17 - Vendita a mezzo di negozi mobili

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di autonegozi, se appositamente attrezzati, autorizzati sanitariamente ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 18 - Svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche demaniali

1. L'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche in aree demaniali è consentito solo previo nulla osta rilasciato da parte del competente servizio.

2. L'attività commerciale sull'arenile viene disciplinata da specifico regolamento.

Articolo 19 - Attività stagionale

1. L'autorizzazione stagionale non può essere superiore a giorni 240.

2. Il periodo obbligatorio di esercizio dell'attività stagionale inizia il 1° giugno e termina il 8 settembre.

3. L'orario di attività di vendita è compreso, salvo specifica indicazione o deroghe, dalle ore 6.30 alle ore 23.30 (vedasi art. 33).

4. Non sono ricompresi i posteggi all'interno dei mercati per i quali vale quanto contenuto nel regolamento dei mercati, di cui al Titolo II.

Articolo 20 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi: l'attività in forma itinerante o con posteggio

può essere esercitata in fasce orarie che devono essere riaccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa.

2. Ai sensi delle norme vigenti le operazioni di vendita per il per l'esercizio del commercio in forma itinerante, possono dalle ore 6.30 alle ore 22.30 (23.30 nel periodo estivo).

3. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

4. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

Titolo II - Regolamento dei mercati

Articolo 21- Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del Piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.

2. I mercati sono gestiti dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento dell'attività di carattere istituzionale o l'erogazione dei servizi relativi al loro funzionamento. E' ammesso l'affidamento tramite convenzione, a soggetto esterno; in tal caso il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano sul mercato.

Articolo 22 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. A) del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114, deve essere inviata al Comune, lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

3. La domanda deve essere spedita o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel fac-simile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel fac-simile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art 5 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114, entro sessanta 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità nell'ordine:

a) maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.03.1991 n. 112, dal soggetto che la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

d) in caso di parità di punteggio, si ricorrerà al sorteggio;

6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

6^a. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni (DGR 1902-partell-punto1-nuovo comma 8bis - DGR63/2003)

7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.

8. Le presenze del mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 06.04.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone, di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

11. L'assegnatario del nuovo posteggio non può cedere o affittare lo stesso per i primi due anni di attività pena la decadenza della concessione.

Articolo 23 – Miglioria di posizionamento

1. L'Amministrazione prima di procedere a comunicare alla Regione i posteggi liberi del mercato procede secondo il seguente iter amministrativo:

a. entro il 15 febbraio il competente ufficio verifica i posteggi non assegnati esistenti all'interno del mercato;

b. entro il 10 marzo provvede a idonea pubblicazione degli stessi informandone le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c. gli interessati entro il 10 aprile fanno pervenire o depositano domanda di assegnazione di posteggio per miglioria per posteggio libero dello stesso settore o merceologia tipologica, usufruendo dei modelli predisposti dall'Amministrazione comunale;

d. l'ufficio provvede all'assegnazione entro il 10 maggio secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

A. anzianità di presenza nel mercato;

B. anzianità di iscrizione al R.E.A.;

C. ordine cronologico di presentazione della domanda.

e. le domande pervenute dopo il 30 aprile, anche per cause indipendenti dalla volontà dell'operatore, o su modelli non conformi o mancanti di dati essenziali sono respinte.

Articolo 24 - Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Articolo 25 - Modifiche al posteggio o alla sua collocazione (*)

1. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale.

2. Il Responsabile del servizio competente, informate le associazioni degli operatori e dei consumatori, sentito l'Assessore competente, può procedere alla variazione del dimensionamento

singolo o complessivo dei posteggi, della loro localizzazione, per motivi di interesse pubblico, per comprovate necessità o causa di forza maggiore.

(*)DGR1902 – Parte III – Punto 4. Trasferimento di mercati. (Testo comma 3 come integrato con DGR 1028/04)

I Comuni possono disporre gli spostamenti dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico- architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.

In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al

R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

3.Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non varia la consistenza complessiva del mercato. Lo spostamento è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale(**), dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.

() DGR1902 – Parte I – Punto1. (comma 1bis aggiunto con DGR 633)**

– Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

Articolo 26 - Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autonegozi attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento.

2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio Comunale mediante modifica del piano.

Articolo 27 - Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse (*) il nuovo posteggio, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

A. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;

B. nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto della volontà manifestata dall'operatore.

3. Il Comune provvede alla soppressione del posteggio senza alcun onere a proprio carico.

(*) DGR1902 – Parte III – punto 2. Soppressione di posteggi e di mercati

Può essere disposto dai Comuni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza dei seguenti elementi:

- a. caduta sistematica della domanda;
- b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.
- d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR. (DGR1902 – Parte III – Punto 2. (aggiunto con DGR633))

I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

Articolo 28 - Mercato annuale di Eraclea Capoluogo

1. Il mercato di Eraclea Capoluogo è periodico, a cadenza settimanale, si svolge nella giornata di martedì. Lo stesso consta di n. 40 posteggi e si svolge sull'area pubblica individuata con apposito atto consiliare.

Articolo 29 - Mercato annuale di Torre di Fine

1. Il mercato di Torre di Fine è periodico, a cadenza settimanale, si svolge nella giornata di domenica. Lo stesso consta di n. 10 posteggi e si svolge sull'area pubblica individuata con apposito atto consiliare.

Articolo 30 - Mercato di Eraclea Mare

1. Il mercato serale di Eraclea Mare è stagionale a cadenza settimanale, si svolge nella giornata di mercoledì. Lo stesso consta di n. 29 posteggi e si svolge sull'area pubblica individuata con apposito atto consiliare.

Articolo 31 – Localizzazione

1. L'area dei mercati di Eraclea è individuata in apposito atto, esecutivo, del Consiglio Comunale.
2. Nelle planimetrie sono evidenziati i posteggi e la superficie. Successivi atti potranno variare detta superficie senza necessità di modifica del presente regolamento.
3. Nel settore alimentare possono operare i soli operatori del settore alimentare.
4. Presso l'Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi numerati, nonché l'organico degli operatori. L'area adibita al mercato, nel giorno e negli orari stabiliti per lo stesso, è interdetta al traffico veicolare con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al fine di garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Articolo 32 - Accesso e sistemazione

1. I banchi, le attrezzature e quant'altro devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato (posteggio). E' assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso / intervento a cura del personale di sorveglianza.
2. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima del suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura (tetto) deve essere posta ad un'altezza di almeno m. 2,10 dal suolo.
3. Ai soli venditori di calzature, terraglie, ferramenta e similari, piante e fiori, arredamenti e macchinari agricoli o pesanti, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
4. Solo in caso di avverse condizioni climatiche, i titolari di posteggio possono installare strutture di sostegno oltre allo spazio concesso, garantendone adeguata visibilità e senza intralciare il transito

dei mezzi di soccorso ed emergenza; le stesse dovranno essere prontamente rimosse a richiesta degli organi di vigilanza.

5. In caso di avverse condizioni atmosferiche è ammesso girarsi nel posteggio con il bancone.

Articolo 33 - Orario del mercato

1. L'orario di apertura e chiusura del mercato è fissato come segue:

OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO/SCARICO

Mercato diurno

orario estivo/invernale
dalle ore 6.30 alle ore 07.45
(1° ottobre - 30 aprile)

orario estivo
dalle ore 6.00 alle ore 13.00
(1° maggio - 30 settembre)

Mercato serale

orario estivo
dalle ore 18.00 alle ore 18.45
(1° ottobre - 30 aprile)

OPERAZIONE DI VENDITA

Mercato diurno

orario invernale
dalle ore 6.30 alle ore 12.30
(1° ottobre - 30 aprile)

orario estivo
dalle ore 6.30 alle ore 13.00
(1° maggio - 30 settembre)

Mercato serale

orario estivo
dalle ore 18.30 alle ore 23.30
(1° maggio - 30 settembre)

OPERAZIONI DI SGOMBERO/CARICO

Mercato diurno

orario estivo/invernale
dalle ore 12.30 alle ore 14.30

Mercato serale

orario estivo
dalle ore 23.00 alle ore 24.00

2. Eventuali modifiche di orario vengono determinate dal Sindaco con propria ordinanza.

3. Chiunque abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche, viene considerato assente.

Articolo 34 - Modalità di svolgimento del mercato

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga fatto in deroga la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

2. In occasioni particolari o previa richiesta esplicita e motivata, inviata almeno 10 giorni prima, da parte degli operatori, informate e sentite, se possibile, le organizzazioni di categoria, la giornata

di svolgimento potrà essere fissata diversamente, mediante ordinanza del dirigente del settore, tenuto conto delle disposizioni in materia.

3. I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-servizio e le attrezzature nell'area relativa al posteggio indicato nell'autorizzazione.

4. Non è permesso installarsi sulle aree mercatali prima dell'orario di apertura e sgombrare il posteggio prima dell'orario di chiusura, se non per gravi avverse condizioni atmosferiche, oppure in ogni caso di comprovata necessità (nei limiti della transitabilità all'interno del mercato: ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

5. Entro l'orario determinato, tutti i titolari di posteggio devono sgomberare l'intera area di mercato, così da poter ripristinare l'uso non mercatale della stessa e consentire le operazioni di pulizia.

Articolo 34 bis – Mercati straordinari

1. Sono definiti mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nella giornata diversa da quella stabilita per il mercato ordinario, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa.

2. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".

3. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.

4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

5. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.

6. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Articolo 34 ter – Autorizzazioni temporanee

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.

2. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune con apposito provvedimento.

3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

4. Si rammenta che ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione)(*)(*comma aggiunto dalla DGR 2113/2005).

Articolo 35 – Assenze

1. Si ritiene giustificata, oltre ai casi documentati di malattia, gravidanza e servizio militare e le ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), l'assenza causata da documentati motivi non prevedibili da parte dell'operatore (es. lutto di famiglia, etc.); la documentazione deve essere inviata all'Amministrazione Comunale entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza.

2. L'assenza per gravidanza è estesa, oltre ai 2 mesi prima del parto ed ai tre mesi dopo il parto, ad ulteriori 6 mesi facoltativi.
3. L'assenza non giustificata oltre i termini previsti dalla legge causa la decadenza.

Articolo 36 - Posteggi temporanei spuntisti

1. Gli operatori che non si presentano per occupare il posteggio entro un'ora dall'orario fissato per l'inizio delle vendite, sono considerati assenti. Il posteggio non occupato viene assegnato in base all'ordine in "Graduatoria operatori precari", formata semestralmente sulla base delle risultanze del registro di spunta visionabile presso l'Ufficio Polizia Municipale, che viene formata dando le seguenti priorità nell'ordine:

- a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, indipendentemente dalla residenza, domicilio o nazionalità e tenuto conto della divisione settoriale o merceologica relativamente al settore alimentare e non alimentare del mercato;

- b. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.

2. Agli operatori ambulanti che non sono titolari di posteggio, che partecipano al sorteggio e sono rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, è riconosciuta la presenza per quel giorno di mercato.

3. La disposizione di cui al comma precedente non viene applicata nei confronti di coloro che, pur avendo ottenuto per sorteggio l'assegnazione di un posteggio, rifiutino di occuparlo senza giustificato motivo.

4. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

5. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale che deve essere esibita a semplice richiesta delle autorità di controllo.

6. La Polizia Municipale comunica all'Ufficio Commercio entro 15 giorni dallo svolgimento del singolo mercato l'elenco degli operatori titolari di posteggio assenti al mercato, nonché l'elenco degli spuntisti.

7. E' vietata ogni cessione del posteggio ad altri, anche se parziale.

Titolo III - Disposizioni finali

Articolo 37 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento anticipato del Canone Unico Patrimoniale nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore (Regolamenti canone unico patrimoniale di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n.6 e n.7 del 17/02/2021).

2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune.

3. I concessionari che utilizzano i punti di rifornimento idrico/elettrico messi a disposizione dal Comune, sono tenuti al rimborso delle relative spese il cui massimo e minimo viene definito dalla Giunta con proprio provvedimento.

Articolo 38 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n.114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con la procedura di cui alla L. 689/1981 e successive modificazioni.

2. Non è considerato esercizio di attività fuori del posteggio sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione del posteggio. Tale violazione è sanzionata ai sensi del comma 1 del presente articolo, fatto salvo il recupero delle somme dovute per la maggiore occupazione.

Articolo 39 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed in particolare quelle di cui alla Legge della Regione Veneto 6 aprile 2001 n. 10.

Articolo 40 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione e abroga il precedente Regolamento di pari titolo e tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.